

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**N. 1471-C**

*Relazione orale*

*Relatori MAGLIOZZI e D'ALESSANDRO PRISCO*

## **TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 1<sup>a</sup> E 4<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,  
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)  
(4<sup>a</sup> - DIFESA)**

Comunicato alla Presidenza il 4 aprile 1995

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate

presentato dal Ministro dell'interno

e dal Ministro della difesa

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro delle finanze

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

e col Ministro del tesoro

*(V. Stampato n. 1471)*

*approvato dal Senato della Repubblica il 23 marzo 1995*

*(V. Stampato Camera n. 2286)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 30 marzo 1995*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 31 marzo 1995*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: BONAVITA)

4 aprile 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 2.1.

**DISEGNO DI LEGGE**APPROVATO DAL SENATO  
DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare entro il 15 maggio 1995 i decreti legislativi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, osservando i principi e criteri direttivi posti dall'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 3, commi 1, 3, 4 e 5 della stessa legge n. 216 del 1992, con le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 6 marzo 1992, n. 216, è sostituito dal seguente: «Il procedimento dovrà essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale, assicurando in ciascun dicastero il concerto con i rispettivi organismi di rappresentanza militare»;

b) nell'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche», e dopo le parole: «ciascuna Forza di polizia e Forza armata» sono inserite le seguenti: «e fermo restando altresì il principio che negli inquadramenti non conseguenti a concorso siano comunque evitati all'interno di ciascuna Forza di polizia o Forza armata scavalcamenti rispetto alle posizioni gerarchiche ricoperte».

2. Restano salvi gli effetti prodotti e gli atti compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga.

**DISEGNO DI LEGGE**APPROVATO DALLA CAMERA  
DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono adottati entro il 15 maggio 1995.

2. *Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO  
DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, decorrono dalla data del 1° settembre 1995.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 153.000 milioni per l'anno 1995, lire 442.000 milioni per l'anno 1996 e lire 450.000 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo ai fini dell'inquadramento a domanda, in un ruolo speciale ad esaurimento dei dirigenti della Polizia di Stato, del personale inquadrato alla data del 31 dicembre 1994 nel ruolo degli ispettori e in possesso del diploma di scuola media di secondo grado. Il decreto dovrà prevedere le modalità del passaggio, anche a seguito di corsi speciali di qualificazione, l'esenzione dal requisito di anzianità nel ruolo per il personale laureato, le condizioni della progressione in carriera, in analogia con quanto previsto per i corrispondenti ruoli direttivi normali della Polizia di Stato. La delega sarà utilizzata dal Governo a decorrere dalla pubblicazione nella

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Soppresso.**

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Approvato dal Senato  
della Repubblica)

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Approvato dalla Camera  
dei deputati)

**Gazzetta Ufficiale dei decreti  
legislativi di cui all'articolo 1.**

Art. 3.

*Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla  
Commissione)

Art. 2.

*Identico.*

